



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Palermo



Legione Carabinieri Sicilia

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

***LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO***

E

IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA

08205300706		
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO		
N. 9853/2012 29-01-2011		
UOF	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Palermo



Legione Carabinieri Sicilia

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI PALERMO E IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "SICILIA"**

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

E

IL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI "SICILIA"

VISTO il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante "Approvazione del testo definitivo del Codice penale";

VISTO il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "Approvazione del codice di procedura penale";

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

RITENUTO opportuno prevedere che, nell'ambito della collaborazione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo e l'Arma dei Carabinieri, venga effettuato, dopo i decreti di primo grado, ogni utile approfondimento delle questioni sollevate nel corso del giudizio di appello, nella prospettiva di garantire la più completa istruzione dei processi in secondo grado e il buon esito dei procedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali;

CONSIDERATO che tali approfondimenti sono indispensabili al fine di addivenire alla confisca *in executivis* che rappresenta l'ultimo passaggio processuale per aggredire patrimoni illecitamente acquisiti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo e l'Arma dei Carabinieri, prestano reciproca collaborazione finalizzata a migliorare l'efficacia delle attività svolte negli ambiti di rispettiva competenza. Tale finalità è perseguita, in particolare:
 - a. per la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, attraverso il Procuratore Generale e i Magistrati addetti al settore misure di prevenzione e confisca;

- b. per l'Arma, tramite i Comandanti dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali Carabinieri di Palermo, Trapani ed Agrigento, e il Reparto Anticrimine Carabinieri di Palermo.

La collaborazione di cui al comma 1 si sviluppa attraverso lo svolgimento di attività di approfondimento e di analisi dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Palermo - sez. misure di prevenzione, in seguito a proposta del Procuratore della Repubblica, fondate sulle indagini - anche patrimoniali - effettuate dall'Arma dei Carabinieri, con particolare riguardo alle ipotesi di necessità di analisi di eventuale documentazione prodotta in secondo grado non costituente oggetto di valutazione nei provvedimenti di primo grado ed accertamenti patrimoniali resi necessari nel giudizio di secondo grado.

Articolo 2

(Tavolo di approfondimento e di analisi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di assicurare il coordinamento tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo e i Reparti dell'Arma, è istituito un tavolo di approfondimento e di analisi, composto dal Procuratore Generale, dall'Avvocato Generale, o loro delegati, dal Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", o suoi delegati dei Comandi Provinciali di Palermo, Trapani e Agrigento, e dal Comandante del Reparto Anticrimine Carabinieri di Palermo, o suoi delegati.
2. Il tavolo di cui al comma 1 si riunisce, con cadenza trimestrale, e opera un esame dei soggetti da valutare avuto riguardo ai provvedimenti emessi dal giudice della Prevenzione, implicanti l'adozione di provvedimenti di confisca.

Articolo 3

(Durata dell'accordo. Modifiche e integrazioni)

Il presente *accordo di collaborazione* operativo:

- a. ha durata di quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- b. potrà essere rinnovato, almeno 30 giorni prima della scadenza, su richiesta scritta di una delle parti. Nelle more del rinnovo, in attesa della formalizzazione dell'accordo di collaborazione, è assicurata la prosecuzione della collaborazione.
- c. In qualunque momento della sua vigenza, al presente *accordo di collaborazione* potranno essere apportate eventuali integrazioni o modifiche, che costituiscono parte integrante dell'*accordo di collaborazione*.

Palermo, 25/7/2022

Il Proc. Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Palermo

Dott.ssa Lia SAVA



Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia

Gen. B. Rosario CASTELLO

